



COMUNE DI LESA

Provincia di Novara

REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AI SENSI DELL'ART.8/4^A, D.Lgs 114/98 E ART.4/1^A LEGGE REGIONALE N. 28/99 E S.M.I..

Art.1 Oggetto

1. Il presente provvedimento contiene le norme che disciplinano il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 8, comma 4 del D.Lgs. 114/98 e dell'art. 4 della L.R. 28/99 s.m.i. (legge regionale sul commercio).

2. Per tutto quanto non attenga in modo esclusivo alle medie strutture di vendita, e si riferisca, più in generale, al commercio al dettaglio in sede fissa, si rinvia a:

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, *“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- Legge Regione Piemonte 12 novembre 1999, n. 28, *“Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”*, s.m.i.;
- Allegato A alla D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 *“Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31.3.1198 114/98”*, così come modificato dall'Allegato A alla D.C.R. n. 347-42514 del 23.12.2003 *“Modifiche ed*

integrazioni all'Allegato A alla D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre 1999" e dalla D.C.R. n. 59-10831 del 24 marzo 2006 "Modifiche ed integrazioni all'Allegato A della deliberazione del Consiglio Regionale n. 563-13414 del 29.10.1999 modificata dalla D.C.R. n. 347.42514 del 23.12.2003";

- ogni altra legge, regolamento e provvedimento, nazionale, regionale o locale, correlati con il commercio al dettaglio in ordine alla compatibilità urbanistica ed edilizia, all'igiene, alla sicurezza, agli orari, ai controlli e alle sanzioni.

Art.2 Definizione di media struttura di vendita

E' considerata media struttura di vendita qualsiasi singolo negozio o centro commerciale, la cui superficie di vendita sia compresa tra 151 mq e 1.500 mq. (tra 251 mq e 2500 mq qualora la popolazione residente superi i 10.000 abitanti).

Le medie strutture di vendita sono ripartite nelle seguenti tipologie distributive (per classe dimensionale e per settore merceologico):

Offerta alimentare e/o mista:

M-SAM 1 = superficie di vendita compresa tra 151 mq. e 250 mq. (tra 251 mq e 400 mq qualora la popolazione residente superi i 10.000 abitanti)

M-SAM 2 = superficie di vendita compresa tra 251 mq. e 900 mq. (tra 401 mq e 900 mq qualora la popolazione residente superi i 10.000 abitanti)

M-SAM 3 = superficie di vendita compresa tra 901 mq. e 1.500 mq. (tra 901 mq e 1800 mq qualora la popolazione residente superi i 10.000 abitanti)

M-SAM 4 = superficie di vendita compresa tra 1801 mq. e 2.500 mq. qualora la popolazione residente superi i 10.000 abitanti.

Offerta non alimentare:

M-SE1 = superficie di vendita compresa tra 151 mq. e 400 mq. (tra 251 mq e 400 mq qualora la popolazione residente superi i 10.000 abitanti)

M-SE 2 = superficie di vendita compresa tra 401 mq. e 900 mq.

M-SE 3 = superficie di vendita compresa tra 901 mq. e 1.500 mq. (tra 901 mq e 1800 mq qualora la popolazione residente superi i 10.000 abitanti)

M-SE 4 = superficie di vendita compresa tra 1801 mq. e 2.500 mq. qualora la popolazione residente superi i 10.000 abitanti.

Centri commerciali:

M-CC = superficie di vendita compresa tra 151 mq. e 1.500 mq. (tra 251 mq. e 2.500 mq. qualora la popolazione residente superi i 10.000 abitanti)

L'offerta alimentare o extra alimentare nelle medie strutture di vendita non si considera mista quando l'offerta dell'altro settore merceologico occupa una superficie di vendita non superiore al 20% del totale e comunque entro il limite di cui all'art.4/1^comma, lettera d), D.Lgs 114/98.

Art.3 Attività soggette ad autorizzazione e attività soggette a comunicazione

1. Le nuove aperture, il trasferimento di sede, gli ampliamenti o le riduzioni di superficie di vendita comportanti il passaggio da una tipologia distributiva all'altra, la modifica del settore merceologico, sono soggetti ad autorizzazione.
2. Le autorizzazioni alle aperture ed alle variazioni di cui al comma precedente sono consentite solo ed esclusivamente nelle zone di insediamento commerciale (Addensamenti e/o Localizzazioni) in aree e edifici, qualora già presenti, che al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione abbiano già la destinazione d'uso a commercio al dettaglio.
3. Le autorizzazioni per le aperture e le variazioni di cui al comma 1 relative a interventi in Addensamenti commerciali extraurbani A.5 ed a Localizzazioni commerciali urbano – periferiche non addensate L.2 sono rilasciate solo dopo che il Comune ha approvato il Progetto Unitario di Coordinamento di cui Allegato A alla D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31.3.1198 114/98", così come modificato dall'Allegato A alla D.C.R. n. 347-42514 del 23.12.2003 "Modifiche ed integrazioni all'Allegato A alla D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre 1999" e dalla D.C.R. n. 59-10831 del 24 marzo 2006 "Modifiche ed integrazioni all'Allegato A della deliberazione del Consiglio Regionale n. 563-13414 del 29.10.1999 modificata dalla D.C.R. n. 347.42514 del 23.12.2003", art. 13, comma 3, lettera e), ed art. 14, comma 4, lettera b).
4. Il trasferimento di sede delle medie strutture autorizzate ai sensi della L. 426/71 nell'ambito del medesimo addensamento commerciale o della medesima localizzazione commerciale è soggetto ad autorizzazione dovuta, previa verifica della conformità degli aspetti urbanistici.
5. Il trasferimento di sede di un esercizio fuori da un centro commerciale, classico o sequenziale, non è mai consentito.

6. Il trasferimento di un esercizio all'interno di un centro commerciale, classico o sequenziale o autorizzato ai sensi della L. 426/71, è soggetto ad autorizzazione dovuta, previa verifica del fabbisogno di parcheggi e standard, quando l'esercizio da trasferire è ubicato esternamente alle zone di insediamento commerciale e quando la variazione della superficie di vendita del centro commerciale, anche a seguito di successivi trasferimenti, non superi il 20% della superficie originaria autorizzata o non comporti il passaggio da una classe dimensionale all'altra.
7. Il trasferimento di un esercizio all'interno di un centro commerciale, classico o sequenziale o autorizzato ai sensi della L. 426/71, è soggetto a nuova autorizzazione in tutti i casi diversi da quelli indicati al comma precedente.
8. Gli ampliamenti o le riduzioni della superficie di vendita che comportano il passaggio da una tipologia distributiva all'altra sono soggetti a nuova autorizzazione, rilasciata nel rispetto delle norme del presente procedimento.
9. Gli ampliamenti o le riduzioni della superficie di vendita inferiori a 250 mq., e comunque non superiori al 20% della superficie già autorizzata, compatibili con la tabella indicante la compatibilità territoriale dello sviluppo delle diverse tipologie distributive, sono considerati fisiologici e soggetti ad autorizzazione dovuta. Nel caso di centri commerciali, il presente comma si applica a ciascuno degli esercizi autorizzati, fermi restando l'obbligo di non modificare la tipologia distributiva e la dotazione di standard di cui all'art. 26 della L.R. 56/77 s.m.i.
10. Gli accorpamenti di autorizzazioni che comportano ampliamenti eccedenti il limite di cui al comma precedente, relativi ad autorizzazioni rilasciate ai sensi della L. 426/71 appartenenti al settore alimentare o misto, sono soggetti ad autorizzazione dovuta qualora non si verifichi un cambio di tipologia distributiva (nel caso di centri commerciali, il cambio di tipologia distributiva è riferito sia al singolo esercizio oggetto di variazione, sia al centro commerciale nel suo complesso); in questo caso non è richiesto il ricalcolo e l'adeguamento del fabbisogno di parcheggi ai sensi dell'art. 27 dell'Allegato A alla D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31.3.1198 114/98", così come modificato dall'Allegato A alla D.C.R. n. 347-42514 del 23.12.2003 "Modifiche ed integrazioni all'Allegato A alla D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre 1999" e dalla D.C.R. n. 59-10831 del 24 marzo 2006 "Modifiche ed integrazioni all'Allegato A alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 563-13414 del 29.10.1999 modificata dalla D.C.R. n. 347.42514 del 23.12.2003".

11. Gli accorpamenti, la scomposizione di autorizzazioni commerciali e la ridefinizione della composizione interna dei centri commerciali, autorizzati antecedentemente all'entrata in vigore dell'Allegato A alla D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31.3.1998 114/98", così come modificato dall'Allegato A alla D.C.R. n. 347-42514 del 23.12.2003 "Modifiche ed integrazioni all'Allegato A alla D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre 1999" e dalla D.C.R. n. 59-10831 del 24 marzo 2006 "Modifiche ed integrazioni all'Allegato A alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 563-13414 del 29.10.1999 modificata dalla D.C.R. n. 347.42514 del 23.12.2003", sono soggetti ad autorizzazione dovuta qualora si verifichino le seguenti condizioni:

- a) la superficie di vendita complessiva dei singoli settori merceologici e dell'eventuale centro commerciale non risulti incrementata
- b) la compatibilità e l'impatto delle singole tipologie distributive (con esclusione dei centri commerciali) conseguenti alla ridefinizione della composizione interna siano conformi alla tabella indicante la compatibilità territoriale dello sviluppo delle diverse tipologie distributive, alle prescrizioni relative alle destinazioni d'uso, al fabbisogno di parcheggi e standard, alla regolamentazione delle aree di sosta ed alle verifiche di impatto sulla viabilità, alle verifiche di impatto ambientale.

12. Nel caso di accorpamenti, le autorizzazioni accorpate apportano ciascuna una superficie di vendita pari a quella indicata sull'autorizzazione; qualora la superficie dell'autorizzazione da accorpare sia inferiore al limite massimo consentito per gli esercizi di vicinato, essa è ampliabile fino a tale limite.

13. La modifica o l'aggiunta di settore merceologico è soggetta a nuova autorizzazione e viene rilasciata nel rispetto della tabella indicante la compatibilità territoriale dello sviluppo delle diverse tipologie distributive, previa verifica del computo degli standard e del fabbisogno di parcheggi.

14. La cessazione dell'attività e il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte degli esercizi commerciali, sono soggetti alla sola comunicazione al Comune.

Art.4 Domande di autorizzazione per medie strutture di vendita

1. Per ottenere l'autorizzazione per l'apertura, il trasferimento di sede, l'estensione del settore merceologico e l'ampliamento della superficie di vendita, il soggetto interessato deve inoltrare domanda al Comune utilizzando, per lo scopo, l'apposita modulistica approvata dalla Regione Piemonte.

2. Le domande per ottenere le autorizzazioni di cui al precedente comma devono essere presentate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, oppure inviate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art.5 Documentazione da presentare con la domanda di autorizzazione per media struttura di vendita

1. Nella domanda di autorizzazione per media struttura di vendita dovranno essere dichiarati, a pena di inammissibilità:

- a) il possesso dei requisiti professionali in caso di richiesta di autorizzazione per il settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998;
- b) l'ubicazione dell'esercizio;
- c) l'assenza delle condizioni ostative all'esercizio dell'attività commerciale previste dall'art. 5, comma 2 del Decreto Legislativo n. 114 del 1998;
- d) la superficie di vendita dell'esercizio;
- e) il settore o i settori merceologici oggetto della domanda.

2. L'istanza di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

3. In caso di società, il possesso dei requisiti professionali per la vendita di prodotti del settore alimentare è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona preposta specificamente all'attività commerciale e designata nella domanda.

4. Riguardo ai centri commerciali, la domanda di nuova apertura, trasferimento di sede, variazione di superficie di vendita e di settore merceologico, può essere presentata anche da un soggetto promotore che, ai soli fini della presentazione della stessa, può non dichiarare il possesso dei requisiti professionali ai sensi dell'art. 5 del d.lgs 114/98. Prima del rilascio delle singole autorizzazioni per le attività di vendita di generi alimentari comprese nel centro commerciale il richiedente originario dovrà essere sostituito con soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del d.lgs 114/98.

5. All'istanza di autorizzazione deve essere allegata, in duplice copia, la seguente documentazione:

- esercizi commerciali di vendita al minuto con superficie di vendita complessiva sino a 400 mq.:

- a) dichiarazione sostitutiva, art.47 DPR 445/2000, da parte del soggetto richiedente, in merito alla compatibilità dell'insediamento, sia ai fini urbanistico-edilizi, sia ai fini commerciali, indicando puntualmente:
 - 1. gli estremi del certificato di agibilità (art.24 DPR 380/01), qualora l'edificio sede dell'attività sia già esistente;
 - 2. gli estremi del provvedimento autorizzativo all'edificazione (permesso di costruire – DIA), qualora sia ancora da realizzare e già oggetto di istruttoria presso il competente ufficio comunale;
- b) Sottoscrizione di un atto d'obbligo registrato che formalizzi l'impegno a corrispondere un onere aggiuntivo computato in una percentuale compresa tra il 30% ed il 50% degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, specificamente destinato alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale urbane nel rispetto dei principi e dei contenuti di cui agli artt. 18 e 19 dell' Allegato A alla D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31.3.1998 114/98", così come modificato dall'Allegato A alla D.C.R. n. 347-42514 del 23.12.2003 "Modifiche ed integrazioni all'Allegato A alla D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre 1999" e dalla D.C.R. n. 59-10831 del 24 marzo 2006 "Modifiche ed integrazioni all'Allegato A alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 563-13414 del 29.10.1999 modificata dalla D.C.R. n. 347.42514 del 23.12.2003".
- c) Adeguata cartografia rappresentativa dell'unità commerciale esistente o di progetto comprese le relative pertinenze (depositi, magazzini, servizi igienici, ecc.) con l'indicazione puntuale delle rispettive S.N.P.

- esercizi commerciali di vendita al minuto con superficie di vendita complessiva oltre 400 mq.:

a) relazione, corredata da adeguata cartografia, dell'iniziativa, con riferimento alle previsioni degli indirizzi e criteri regionali di cui alla DCR n. 563-13414 del 29.10.99 e s.m.i. e degli adeguamenti adottati dai Comuni. In particolare la relazione deve contenere:

- descrizione delle caratteristiche dell'esercizio o centro commerciale con riferimento agli indirizzi regionali (art. 8) "tipologie di strutture distributive", e (art. 6) "centro commerciale";
- descrizione dell'offerta commerciale dell'esercizio e/o degli esercizi che costituiscono il centro commerciale (art. 7);
- descrizione e rappresentazione cartografica della zona di insediamento commerciale ove è ubicato l'intervento;
- indicazione della tabella relativa alla compatibilità territoriale dello sviluppo così come delineata all'art. 17 degli indirizzi regionali alla quale ci si riferisce;
- indicazioni circa l'adozione da parte del Comune di apposito atto deliberativo in ordine ai contenuti dell'art. 20 degli indirizzi e criteri regionali;
- indicazioni sull'individuazione dei beni culturali e ambientale (art. 23)
- ogni altra informazione utile per la valutazione della congruità della richiesta agli indirizzi generali ed ai criteri di programmazione urbanistica di cui alla D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.99 e s.m.i..

b) Relazione tecnico-progettuale contenente:

- descrizione del progetto relativo all'intervento con indicazione: a) delle superfici destinate alla vendita, e nel caso dei centri commerciali sia la totale sia quella relativa a ciascun esercizio; b) della superficie lorda di pavimento dell'insediamento nel suo complesso e ripartita per la parte destinata alla vendita, ai magazzini e/o depositi e alle zone lavorazione, ad altri usi ed attività non commerciali connesse all'insediamento, agli spazi per le attività diverse da quelle normate dal d.lgs 114/98 (artigianato di servizio, pubblici esercizi, generi di monopolio, farmacie, ecc.), ai servizi (igienici, tecnologici, ecc.), alle eventuali gallerie commerciali di accesso ai punti di vendita, alle zone deposito carrelli, ecc.
- descrizione della qualità progettuale dell'insediamento con particolare riguardo al manufatto, alle aree esterne destinate a verde, alle aree scoperte e coperte, ai parcheggi, agli impianti tecnologici, ecc. e alle mitigazioni adottate per un equilibrato inserimento ambientale (art. 27);
- superficie territoriale dell'ambito dell'intervento;
- dimensioni del lotto di pertinenza dell'insediamento;
- descrizione dettagliata del computo del fabbisogno totale minimo di parcheggi relativo alla tipologia di struttura distributiva ed alla superficie di vendita richiesta, nel rispetto di quanto prescritto dell'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.99 e s.m.i.;
- descrizione dettagliata del computo degli standard relativi alla dotazione di parcheggi pubblici così come previsti dall'art. 21 della L.R. 5.12.77 n. 56 s.m.i. e dall'art. 25 dei criteri regionali di programmazione urbanistica;
- tavola progettuale di inquadramento generale con la dislocazione dettagliata del fabbisogno in scala non inferiore a 1:500.

c) Progetto dell'intervento firmato da professionista abilitato alla progettazione, costituito dalla planimetria di inquadramento generale in scala adeguata, dell'area, in scala non inferiore a 1:500, contenente la rappresentazione della situazione di fatto e di progetto, e da piante, prospetti e sezioni del fabbricato, in numero adeguato ed in scala 1:100 o comunque nella scala prescritta dal regolamento edilizio comunale ai fini del rilascio dei permessi a costruire. Resta inteso che il progetto dell'intervento deve, in generale, essere redatto in conformità alle disposizioni regolamentari locali relative al rilascio dei permessi a costruire e deve rispettare le norme contenute negli indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica e comunque deve indicare e quantificare opportunamente:

- il fabbisogno totale dei posti auto, la relativa superficie complessiva, la relativa dislocazione ed organizzazione spaziale, (art. 25);
- La quantificazione dettagliata e la relativa dislocazione e organizzazione spaziale del fabbisogno di posti auto in relazione all'eventuale applicazione del c. 2bis dell'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.99 e s.m.i.;
- la superficie complessiva, la quantificazione numerica, la relativa dislocazione ed organizzazione spaziale delle aree da destinare a parcheggi pubblici, nel rispetto dell'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i. e dell'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.99 e s.m.i.;
- la superficie complessiva, la relativa dislocazione ed organizzazione spaziale, delle aree da destinarsi a verde pubblico, nell'art., 21 della L.R. 56/77 s.m.i.;
- il fabbisogno complessivo delle autorimesse e dei parcheggi privati (ex legge 122/89), le aree per il carico e lo scarico delle merci, la loro quantificazione dettagliata e la relativa dislocazione e organizzazione spaziale;
- le opere di urbanizzazione primarie e secondarie esistenti e previste;

- la quantificazione dettagliata e la relativa dislocazione e organizzazione spaziale nell'ambito degli edifici: a) delle superfici destinate alla vendita, e nel caso dei centri commerciali sia la totale sia quella relativa a ciascun esercizio; b) della superficie lorda di pavimento dell'insediamento nel suo complesso e ripartita per la parte destinata alla vendita, ai magazzini e/o depositi e alle zone lavorazione, ad altri usi ed attività non commerciali connesse all'insediamento, agli spazi per le attività diverse da quelle normate dal d.lgs 114/98 (artigianato di servizio, pubblici esercizi, generi di monopolio, farmacie, ecc.), ai servizi (igienici, tecnologici, ecc.), alle eventuali gallerie commerciali di accesso ai punti di vendita, alle zone deposito carrelli, ecc.
- i collegamenti con la viabilità, gli accessi e i percorsi veicolari e pedonali.

d) Relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri la conformità delle opere in progetto alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi vigenti ed adottati dal Comune.

e) Copie di eventuali convenzioni o atti di impegno unilaterale già sottoscritti.

f) Idonea documentazione relativa alla regolamentazione delle aree di sosta e di carico e scarico merci.

g) All'istanza deve essere, altresì, allegata, anche sotto forma di autocertificazione, la seguente documentazione:

- dichiarazione contenente gli estremi del permesso di costruire riferito all'iniziativa commerciale in oggetto qualora il richiedente ne sia già in possesso;
- ogni autorizzazione, nullaosta, concessione, licenza, parere, intesa e atto di assenso, comunque denominato, indispensabile e preventivo rispetto alla istanza di autorizzazione di competenza di enti terzi (compreso il parere della commissione igienico-edilizia).

h) Sottoscrizione di un atto d'obbligo registrato che formalizzi l'impegno a corrispondere un onere aggiuntivo computato in una percentuale compresa tra il 30% ed il 50% degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, specificamente destinato alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale urbane nel rispetto dei principi e dei contenuti di cui agli artt. 18 e 19 dell' Allegato A alla D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31.3.1998 114/98", così come modificato dall'Allegato A alla D.C.R. n. 347-42514 del 23.12.2003 "Modifiche ed integrazioni all'Allegato A alla D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre 1999" e dalla D.C.R. n. 59-10831 del 24 marzo 2006 "Modifiche ed integrazioni all'Allegato A alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 563-13414 del 29.10.1999 modificata dalla D.C.R. n. 347.42514 del 23.12.2003".

Art.6 Adempimenti del Comune su domande per medie strutture di vendita in applicazione della L. 241/90 s.m.i.

1. A seguito della presentazione della domanda sarà predisposta comunicazione di avvio del relativo procedimento e saranno indicate al richiedente:

- a) oggetto del procedimento
- b) unità operative competenti alla gestione della pratica;
- c) responsabile del procedimento;
- d) Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
- e) termine di conclusione del procedimento.

2. Il Responsabile del procedimento ricevuta l'istanza provvede ai seguenti adempimenti:

- verifica la sussistenza dei requisiti essenziali di cui all'art. 5, comma 1 delle presenti norme e la validità della sottoscrizione della istanza entro 15 giorni dal ricevimento della domanda; qualora rilevi l'insussistenza di uno dei requisiti essenziali suddetti, dichiara l'inammissibilità, comunicando tempestivamente in tal senso all'interessato;
- accerta la completezza della documentazione ai sensi dell'art. 5, comma 5, delle presenti norme e provvede ad acquisire il parere relativo agli aspetti di natura urbanistica o edilizia dell'insediamento richiesto, nonché quello in merito alle dichiarazioni sostitutive allegate all'istanza e/o dell'asseverazione di conformità a firma di tecnico abilitato, che devono essere resi dal competente Ufficio Tecnico Comunale ai sensi dell'art.72 DPR 445/2000, entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della richiesta;

- qualora rilevi l'incompletezza o l'irregolarità della documentazione di cui all'art. 5, comma 5 delle presenti norme richiede all'interessato, interrompendo i termini del procedimento, la necessaria documentazione integrativa, il quale dovrà farla pervenire entro il 30° giorno successivo alla data di ricevimento della predetta richiesta. Decorso inutilmente tale termine, qualora gli elementi integrativi mancanti siano tali da non consentire la valutazione dell'intervento rispetto alle previsioni di cui alla Legge Regionale n. 28/99 ed ai relativi provvedimenti attuativi, ovvero agli atti di programmazione comunale, il responsabile del procedimento provvede, nei 15 giorni successivi, alla dichiarazione di improcedibilità e all'archiviazione della domanda con le procedure di cui all'art.10/bis, Legge 241/90;
- provvede al rilascio dell'autorizzazione o alla comunicazione finale del diniego elencandone i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatti salvi gli eventuali periodi di sospensione del procedimento.

Art. 7 Accesso alla documentazione

1. I soggetti legittimati hanno titolo ad accedere alla documentazione afferente al procedimento secondo le procedure della Legge 241/90 s.m.i.

2. Qualora la richiesta di accesso pervenga prima della conclusione del procedimento ovvero in una fase istruttoria parziale o comunque carente, e la conoscenza dei documenti richiesti possa impedire o ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa, il responsabile del procedimento ha facoltà di differire l'accesso alla cessazione delle cause ostative; in tali casi il differimento sarà comunicato all'interessato per iscritto indicando la durata del differimento ed i motivi dello stesso (art.9/2^comma, DPR 184/2006).

3. Il responsabile del procedimento nega l'accesso ai documenti nei casi previsti dal DPR 12/04/2006, n.184.